



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

PEC

Ai Rettori delle Università italiane sedi di  
Scuole di specializzazione di area sanitaria

*e p.c.*

All'Osservatorio nazionale della  
formazione medico specialistica

**OGGETTO: Strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.**

Con riferimento al Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, e, in particolare, con riferimento al limite di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1, secondo il quale *“una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative afferenti ad Atenei diversi”*, si precisa che la limitazione prevista nell'utilizzo di una medesima struttura si applica alle Scuole di specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Ne consegue che, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali minimi previsti dal decreto n. 402/2017, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i predetti volumi assistenziali in modo tale da evitare sovrapposizioni.

Con l'occasione, si precisa altresì che il citato divieto di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 del decreto n. 402/2017 non si applica in ogni caso alle strutture *“complementari”* cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale. Tali strutture, infatti, a differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale (Allegato 1, punto 1.2). Resta inteso che i rapporti tra le Università e le strutture collegate e complementari devono essere disciplinate da appositi rapporti convenzionali.

Per quanto concerne in particolare le strutture collegate, si ricorda che gli Atenei hanno a disposizione sino a sei mesi, decorrenti dalla data di adozione del decreto direttoriale di accreditamento delle Scuole, per risolvere l'eventuale contestualità dei rapporti convenzionali con una medesima struttura, finalizzata all'utilizzo di una medesima unità operativa per Scuole delle medesima tipologia.

Con i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Maria Letizia MELINA)

*Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli*